GUIDA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Emessa : il 20/05/2002 **Revisionata il**: 14/11/2020

Revisionata da: Proff. Colucci Santa, Risi Sabrina, Villani Massimiliano **Approvata da**: il Dirigente Scolastico Prof.ssa di Gennaro Rossana



Scopo della guida

La presente **Nuova guida per insegnanti di sostegno** sostituisce la precedente essendo sopraggiunti aggiornamenti normativi e metodologici che riguardano sia la scuola in generale, che il nostro Istituto. La precedente guida non rispondeva più alle esigenze dei docenti quindi è stata modificata al fine di renderla adequata alle necessità attuali.

Tuttavia della guida precedente si è preferito conservare alcune parti, in quanto ancora valide e pertinenti.

La presente guida ha lo scopo di informare tutti i docenti sulla normativa di riferimento e sulle attività di sostegno, indicando tempi e modalità con cui vengono condotte tutte le fasi di intervento dell'insegnante di sostegno alla didattica.



Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Indice

Dall'Integrazione all'Inclusione	Pag.3
La normativa di riferimento	Pag.4
Norme internazionali sull'integrazione	Pag.6
La normativa recente	Pag.7
Estratti Legge 104	Pag.9
Estratti DLg 297/94	Pag.14
Estratti Ordinanza Min. n. 90/2001	Pag.16
Il ruolo dell'insegnante di sostegno	Pag.19
Vademecum insegnante di sostegno	Pag.20
Riepilogo attività e modelli	Pag.25
Glossario	Pag.26
FAQ	Pag.34





Via Uruguay 26/2 20151 Milano


www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Dall'Integrazione all'Inclusione



«Non c'è niente di più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. Uguaglianza non significa dare a ognuno lo stesso, quanto a ciascuno ciò di cui ha bisogno» Don Lorenzo Milani

Il modello pedagogico della scuola italiana è giudicato in tutto il mondo come il più avanzato. Partendo dal concetto di "integrazione scolastica" delle persone con disabilità, la legislazione italiana oggi parla di "inclusione", si tratta di un processo che ha attraversato la scuola italiana negli ultimi 50 anni.

Con il termine inclusione si vuole descrivere il processo con cui la scuola cerca di rispondere agli alunni come persone, riconsiderando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare. Le scelte fondanti si basano principalmente sull' accettare la diversità, assicurare la partecipazione attiva, sviluppare pratiche di collaborazione e costruire una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo.

In questo lavoro è stata raccolta la normativa che sottolinea il percorso evolutivo del nostro modello pedagogico, un "modello all'avanguardia", caratterizzato appunto, dal passaggio dall' "Integrazione" degli alunni con disabilità all' "Inclusione" degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I PRINCIPI COSTITUZIONALI:

- art. 3 : uguaglianza;
- art. 34: diritto allo studio;
- art.32: diritto alla salute;
- art. 38: diritto all'assistenza e avviamento professionale;
- artt. 30 e 38: diritto all'educazione

LEGGE 118/71:

• art. 28: "Provvedimenti per la frequenza scolastica": principio dell' inserimento degli alunni con disabilità in classi normali.

LEGGE 517 del 4/08/77:

• avvio del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, abolendo le classi differenziali.

Dopo l'avvio con la Legge 118 del 1971, il processo si è affermato nel 1977 con la Legge 517, che ha determinato la progressiva chiusura delle scuole speciali e l'affermazione di un nuovo modo di fare scuola.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 215 DEL 1987: estende il diritto all'integrazione degli alunni handicappati a tutta la scuola secondaria superiore, mentre fino a quell'anno era previsto solo per la scuola dell'obbligo e la scuola materna.

C.M. n. 262/88: "continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap".

Nel 1992 con la legge quadro 104 vi é il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile. Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state poi riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



LEGGE 104/92: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". In particolare per quanto concerne il diritto all'istruzione e all'educazione si vedano gli articoli 12,13,14 e 16 che rappresentano ancora oggi **un punto di riferimento fondamentale** per il raggiungimento della qualità dell'integrazione scolastica e per la definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati.

Si fa presente che la terminologia corrente ha sostituito la formula "persona handicappata", con l'espressione **persona con disabilità**.

Testo Unico L. 297/94: L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione.

LEGGE n. 17 del 28/01/1999: "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La legge apporta modifiche e integrazione agli articoli 13 e 16 della Legge quadro 104/92 in favore degli studenti handicappati iscritti all'università.

Ordinanza Ministeriale n. 90 (prot.4042), 21 maggio 2001: "Valutazione degli alunni in situazione di handicap".

NOTA n. 4274 del 4 agosto 2009: "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".

Le Linee guida contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l'inclusione e pongono l'accento sulle strategie didattiche e gli strumenti da utilizzare, mettendo in evidenza come a favorire l'integrazione concorrano in grande misura anche scelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l'intera scuola.

Di grande rilevanza il riferimento all'elaborazione del progetto di vita per il soggetto disabile, individuando nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momento concreto in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4798 del 25 luglio 2015: ribadisce la necessità del coinvolgimento di tutto il personale docente, curriculare e scolastico per le attività di sostegno.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



NORME INTERNAZIONALI SULL'INTEGRAZIONE

CONVENZIONE ONU del 20/11/1959: modello sociale della disabilità centrato sui diritti umani delle persone con disabilità.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, ma assicura che queste possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Nello specifico vengono ribaditi i sequenti diritti:

- Diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società.
- Diritto a un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.
- Diritto al lavoro e all' occupazione (a potersi mantenere con un lavoro scelto o accettato liberamente).
- Diritto alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.

Il Parlamento italiano con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata anche dall'Unione Europea in data 23 dicembre 2010.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



LA NORMATIVA RECENTE

Le scelte recenti sono il punto di arrivo del processo di definizione di norme in materia di inclusione, che diventa una scelta irrinunciabile per rispondere adeguatamente ai crescenti Bisogni Educativi Speciali di una scuola per tutti (disabilità, difficoltà, svantaggi).

LEGGE n. 170 dell'8/10/2010 sui DSA: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012: "STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA", istituisce i GLI (Gruppi di Lavoro per l'Inclusione che nell'art. 15 della legge 104/92 erano Gruppi di Lavoro per l'Integrazione). La finalità è di potenziare la cultura dell'inclusione per realizzare il diritto allo studio di tutti.

C.M. N. 8 DEL 6 MARZO 2013: suggerisce azioni a livello di singola istituzione scolastica e costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) esteso alle problematiche relative a tutti i BES.

ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013: Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura».

NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013: istituisce il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.

Nota n. 2563 del 22 novembre 2013: "Chiarimenti di applicazione alla Direttiva del 27.12.2012".

Nello specifico chiarisce che il Piano annuale per l'inclusione (PAI) è da redigere al termine di ogni anno scolastico, da approvare nel Collegio dei Docenti di Giugno ed è parte integrante del POF (ora PTOF); e definisce i Gruppi di lavoro per l'inclusione, l'Organizzazione territoriale per l'inclusione (Legge n. 35 del 4/4/2012: creazione di una rete di scuole-polo per l'inclusione) e i rapporti con CTI (Centri Territoriali per l'Inclusione), CTS (Centri territoriali di Supporto) e i GLIP (Gruppi di lavoro inter-istituzionali: art. 15 legge n.104/92).

LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 "La Buona Scuola" (entrata in vigore il 16/07/2015): Questa legge ha dato una delega in bianco al governo in merito all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L'inclusione scolastica diventa un tema condiviso.



7



Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



- Comma 7 lettera "l": "potenziamento dell'inclusione scolastica del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati";
- Comma 24: "L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
- Comma 84 "Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità' didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità".
- Comma 181, lettera "c": "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione". L'inclusione diventa una responsabilità diffusa all'interno del corpo docente e non docente.

LEGGE n. 134 del 18/08/2015: "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 66: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Precisazione sulle uscite didattiche e visite di istruzione per l'insegnante di sostegno

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite di istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni con disabilità (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc...).

Per gli alunni con disabilità la nota num. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto a partecipare alle uscite didattiche: la nota richiama le C.M. num. 291/92 e num. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Il rapporto docenti-alunni di 1 a 15 durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base alla gravità del caso.

Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscita e visite, qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno, in base alle esigenze dell'alunno.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Estratti dalla Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, dal DLg 297/94 e O.M. 90 del 21 maggio 2001

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Estratto dalla Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Finalità.

1.La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società:
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto.

- 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni medi che di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.

- 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
- a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
- b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
- e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
- f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- I) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



12. Diritto all'integrazione.

- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
- 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
- 5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'art. 12 sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

13. Integrazione scolastica.

- 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
- b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



professionali ad interpreti da destinare alle università, per facili tare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

- e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti loca li e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
- 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
- 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
- 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, co n priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del consequente piano educativo individualizzato.
- 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
- 6 bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (2)
- (2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
- L'art. 13 ribadisce che l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni" e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce la con-titolarità delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

14. Modalità di attuazione dell'integrazione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera I), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
- 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
- 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
- 4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
- 5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

L'art. 14 stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, tutto il personale docente e non solo gli insegnanti di sostegno, in tema di integrazione.

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.

- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
- 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
- 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
- 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

L'art. 16 tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato) approvato dai competenti organi collegiali.

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione sono state riprese nel D. Lgs. 297/94:

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

Art. 315 - Integrazione scolastica

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

RIP CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

- 1.Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
- 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
- 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti Art. 324 - Scuole con particolari finalità

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti.

Ordinanza Ministeriale n. 90 (prot.4042) Roma, 21 maggio 2001

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI NELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2000-2001.

TITOLO IV

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

- 1. **Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali** non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloguio o prove scritte tradizionali.
- 2. **Per gli alunni in situazione di handicap psichico** la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
- 3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
- Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di consequenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D. L vo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento

RIA ®



Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D. Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

- 5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti art.12 e 13.
- 6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
- 7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
- 8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D. Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.
- 9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D. Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
- 10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D. Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94.

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Art. 16

Pubblicazione degli scrutini

- 1. A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.13 4/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
- 2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
- 3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
- 4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Il ruolo dell'insegnante di sostegno

Il docente di sostegno all'interno della nostra scuola ricopre un ruolo centrale per il processo di inclusione degli alunni con disabilità, lavora all'insegna della mediazione e della collaborazione. È contitolare, a tutti gli effetti della classe, e in quanto tale è un punto di riferimento per tutti gli studenti e i colleghi curricolari, svolgendo il ruolo di mediatore tra la scuola e tutte le figure che si occupano degli studenti con disabilità (famiglia, docenti, compagni di classe, operatori sanitari ed educativi, ecc...).

L'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari pertanto, lavorano insieme nella progettazione ed individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi inclusivi, contribuendo alla scelta di strategie di insegnamento/apprendimento utilizzabili con tutta la classe. Collaborano alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l'apprendimento degli studenti, partecipando attivamente alle scelte didattiche dell'intera classe. L'insegnante di sostegno assume un ruolo centrale nei confronti dello studente con disabilità, e lavora affinché l'inserimento di quest'ultimo si trasformi qualitativamente in inclusione: da un lato valorizza le caratteristiche personali dell'alunno, dall'altro, coinvolge lo studente nella programmazione e nelle attività della classe. Questo non significa che il docente di sostegno sia l'unico referente per lo studente, anche gli insegnanti curricolari sono responsabili della presa in carico, per questo concorrono alla stesura, attuazione e valutazione di tutti i progetti educativi e didattici che mirano all'inclusione e realizzazione del progetto di vita, all'interno del gruppo classe. L'insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo, all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio di classe e collegio dei docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità, e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Vademecum insegnante di sostegno



L'insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per il sostegno alla didattica. All'atto della presentazione, la F.S. inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni e ad una lettura attenta di tutti i documenti pubblicati sul sito della scuola che riguardano la figura dell'insegnante di sostegno. Sul sito della scuola è presente una spiegazione più dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto (**Nuova Guida del docente di sostegno**).

È fatto obbligo a tutti i docenti di nuovo incarico di consultare e firmare per presa visione copia cartacea del vademecum, presente in aula sostegno.

L'insegnante di sostegno dovrà compilare e consegnare la documentazione richiesta (PEI, verbali degli incontri, relazione finale, ecc..) entro i tempi stabiliti.

In caso di personale con contratto a tempo determinato è obbligatoria la compilazione dei documenti fino alla data di scadenza del contratto.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Compiti dell'insegnante di sostegno

Il passaggio da un'ottica di integrazione ad una di inclusione degli alunni con disabilità ha reso necessario ridefinire la figura dell'insegnante di sostegno, che deve possedere conoscenze, competenze e atteggiamenti propri di un docente dal profilo professionale complesso, deve possedere una competenza specificatamente pedagogica che lo ponga in condizione di svolgere anzitutto una funzione docente e di adattarla alle singole situazioni. Il docente di sostegno non è soltanto l'insegnante dell'alunno con disabilità, bensì un docente assegnato all'intera classe, con il compito di favorire situazioni didattiche formative e relazionali mirate a realizzare il processo di integrazione-inclusione in piena contitolarità con gli insegnanti curricolari. Tra i suoi compiti più importanti abbiamo:

- 1. Assumere la contitolarità delle classi in cui opera.
- 2. Accogliere lo studente.
- 3. Accogliere i genitori.
- 4. Raccogliere le informazioni pregresse che riguardano lo studente e prendere visione dei documenti e della modulistica di istituto relativa agli studenti con disabilità.
- 5. Redigere con il consiglio di classe, le famiglie e gli operatori socio-sanitari la programmazione educativa individualizzata.
- 6. Organizzare le attività dello studente.
- 7. Mantenere rapporti con la famiglia (in collaborazione con il coordinatore e tutti i membri del consiglio di classe).
- 8. Mantenere i contatti e facilitare il lavoro di rete tra assistenti educativi, operatori scolastici, extrascolastici, specialisti e famiglie.
- 9. Monitorare le attività formative e segnalare alla F.S. problemi e criticità.
- 10. Promuovere l'innovazione metodologica e tecnologica.
- 11. Promuovere, in collaborazione con il coordinatore di classe, l'uniformità delle modalità pedagogiche di tutto il cdc e la coerenza nel raggiungimento congiunto degli obiettivi.
- 12. Firmare (in compresenza) il registro di classe e compilare il registro delle attività.
- 13. Redigere il verbale degli incontri con gli specialisti (GLHO) da consegnare alla Funzione Strumentale di riferimento entro una settimana dalla data dell'incontro.
- 14. Partecipare a tutti i consigli di classe in quanto curricolare e votare per qualsiasi decisione.
- 15. Raccordarsi con i docenti della classe per la programmazione degli interventi didattici e organizzare le attività didattiche dell'alunno/a in tutte le discipline anche nelle materie in cui non si è presenti.
- 16. Coordinare con i docenti di classe le interrogazioni e i compiti in classe.
- 17. Proporre e/o strutturare delle prove equipollenti o differenziate in accordo con il docente curricolare.
- 18. Collaborare con i docenti di classe nella didattica per gli altri alunni DSA o in situazioni di





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



svantaggio.

- 19. Partecipare ai GLI e agli incontri del dipartimento di sostegno.
- 20. Nel caso di partecipazione ad uscite didattiche di un solo giorno l'insegnante di sostegno dovrà riaccompagnare lo studente a scuola salvo diverse indicazioni.

Calendario delle attività

Settembre

- Presa visione del **Vademecum insegnante di sostegno** presente all'interno della **Nuova Guida docenti di sostegno** e consultazione **dei modelli UD pubblicati** sul sito internet della scuola (indirizzo www.carloportamilano.edu.it/PTOF/PAI-BES/Modulistica)
- Lettura Profilo di Funzionamento (P.F.), Diagnosi funzionale (D.F.), verbale accertamento Dpcm 185/2006, Piano Educativo Individualizzato (PEI), Relazione intermedia e finale del precedente anno scolastico (con eventuali aggiornamenti), Verbali GLHO, altro.

NB: Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 101/2018), pertanto non è consentito fare fotocopie, né fotografare con smartphone o con altri dispositivi. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste nel caso di violazione della norma citata.

• Individuazione materie in cui è prevista la compresenza del docente di sostegno (**modello 281/UD**) durante i primi cdc di settembre-ottobre (a cura di tutto il cdc). Le materie in compresenza dovranno essere scritte a verbale mentre il modello dovrà essere consegnato firmato dal docente e dal coordinatore di classe alla F.S. entro i tempi stabiliti.

Ottobre

- Compilazione prima proposta di orario provvisorio da consegnare alla F.S. per l'approvazione del D.S.
- Per i docenti che si occupano di progetti inseriti nel PAI, compilare il **modello 34/UD** (Presentazione progetti) e consegnarlo alla F.S.
- Incontro in aula convegni con tutte le famiglie, colloquio individuale (conoscitivo in caso di nuovi ingressi o nuove assegnazioni) con la famiglia dello studente e compilazione della scheda di "Raccolta e Aggiornamento dati relativi all'alunno/a" (Mod. 323/UD) (da inserire come frontespizio del fascicolo personale dello studente) in collaborazione con la famiglia (se la famiglia è impossibilitata a partecipare il docente dovrà fissare un nuovo appuntamento per compilare questa scheda); per i docenti che si occupano dei progetti inseriti nel Pai, presentazione dei progetti a tutte le famiglie.
- Organizzazione GLH Operativo per l'inclusione (GLHO) in collaborazione con la F.S. per il Sostegno.

RIP CHECKET



Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Al GLHO dovranno partecipare: il coordinatore di classe e/o almeno un insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno, gli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, gli eventuali operatori educativi (assistenti alla comunicazione, alle autonomie e alle relazioni sociali), i genitori dell'alunno/a o gli esercenti la potestà;

Durante il corso dell'a.s. qualora lo studente fosse seguito dalle figure sopra descritte, dovranno effettuarsi almeno due incontri:

- primo GLH OPERATIVO entro il 30 novembre di ogni anno;
- secondo GLH OPERATIVO entro il 31 marzo di ogni anno;
- eventuale terzo GLH OPERATIVO entro il 15 giugno di ogni anno.

Il docente di sostegno si occupa della compilazione del verbale (**mod. 20/UD**) che al termine di ogni incontro dovrà essere:

- firmato da tutti i presenti al GLHO;
- o consegnato alla funzione strumentale per essere inserito nel fascicolo dello studente.

Novembre

- Compilazione proposta orario definitiva da consegnare alla F.S. per approvazione del D.S. (in caso di modifiche al **mod. 281/UD** individuazione materie sostegno è necessario riconvocare il cdc e far approvare la modifica con compilazione **mod. 288/UD**).
- Raccolta **mod. 144/UD** (**Scheda di osservazione**) redatti dai docenti di materia (il presente modello dovrà essere compilato dai singoli docenti di materia e inviato via mail all'insegnante di sostegno che li utilizzerà per la stesura del PEI).
- Analisi della documentazione necessaria alla predisposizione del P.E.I. su piattaforma.
- Per gli studenti con programmazione con obiettivi differenziati far firmare alla famiglia il **mod. 166/UD** (**Comunicazione e consenso alla modalità di valutazione**) debitamente protocollato dalla segreteria didattica. Il presente modello va fatto firmare da entrambi i genitori e consegnato alla F.S. entro i tempi stabiliti. <u>La programmazione con obiettivi differenziati può essere svolta solo previa approvazione scritta della famiglia, altrimenti si procederà con una valutazione equipollente (art.15 O.M. 90 del 21 maggio 2001).</u>
- Compilazione e approvazione del P.E.I. su base ICF, da effettuarsi in versione digitale (su piattaforma) con il modello di integrazione (**Mod. 324/UD**), da parte dei docenti di sostegno e dell'intero consiglio di classe. <u>Una copia cartacea del P.E.I. deve essere firmata da tutto il consiglio di classe/team docenti e da entrambi i genitori (durante i cdc aperti di novembre), e consegnata alla Funzione Strumentale per l'apposizione della firma del DS entro il 30 Novembre.</u>

Fine primo quadrimestre (Gennaio/Febbraio)

• Compilazione della relazione intermedia sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per il secondo quadrimestre (**mod. 160/UD**) e della scheda rilevazione esiti fine primo quadrimestre (**mod. 282/UD**).

La relazione intermedia dovrà essere approvata in sede di scrutinio fine primo quadrimestre e consegnata alla F.S. insieme alla scheda rilevazione esiti entro 5 giorni dal cdc.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Secondo quadrimestre

- Raccolta **modelli 143/UD** redatti dai docenti di materia dei singoli cdc.
- Verifica degli obiettivi del PEI su piattaforma (<u>per le modalità di consegna si rimanda alle</u> indicazioni date dalla F.S.).
- Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per l'anno successivo (mod. 158/UD) e della scheda di rilevazione dati scrutini finali (mod. 283/UD) reperibili sul sito.

<u>La relazione finale dovrà essere approvata in sede di scrutinio finale e consegnata insieme al mod. 283/UD alla F.S. entro 5 giorni dal cdc.</u>

- Compilazione e consegna alla F.S. di riferimento dei **modelli 252h/UD** (Scheda di osservazione PCTO) per tutti gli studenti dalla classe seconda alla classe quarta (ed eventuali classi quinte in caso di recupero PCTO). Il docente di sostegno monitora e rileva all'interno del modello tutta l'attività relativa agli obiettivi trasversali mentre per la sezione degli obiettivi professionalizzanti dovrà compilare il modello insieme al docente di laboratorio ed eventuale educatore. Si richiede inoltre prima della compilazione del modello di chiedere alle famiglie eventuali disponibilità di aziende ospitanti, e segnalarlo nella sezione dedicata del modello.
- **Per i docenti impegnati negli esami di Stato**: raccolta e stesura della documentazione d'esame (anche su chiavetta USB) da inserire nel documento del 15 maggio classi quinte (Allegato riservato):
- Verifiche significative (senza svolgimento)
- PEI
- Relazione Intermedia
- Relazione finale (mod. 159/UD)
- Copia della traccia delle simulazioni svolte
- Griglie di valutazione utilizzate

Inoltre il docente dovrà preparare le proposte di prove differenziate ed eventualmente equipollenti per le varie discipline d'esame, e organizzare il colloquio orale dello studente. Alla fine dell'esame di stato dovrà compilare insieme al presidente di commissione l'attestato delle competenze finale in caso di programmazione differenziata.

		olgono progetti la di valutazione		la relazione	finale,	registro
Data						
Firma del do	cente per pres	a visione				





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Riepilogo attività e modelli

Attività e Modelli	Chi	Quando
Riunione inizio anno	Docente sostegno	Settembre
Modello orario provvisorio	Docente sostegno	Ogni settimana
Mod. 281/UD	Docente sostegno	Primi cdc settembre/ottobre
Mod. 144/UD	Docenti di materia	Ottobre
Mod.268/UD	Docente sostegno	Ottobre
Mod.288/UD	Docente sostegno	Ottobre
PEI ICF in piattaforma	Docente sostegno	Novembre
Mod 166/UD	Docenti di materia	Novembre
Mod.166/UD	Docente sostegno	
Mod.160/UD	Docente sostegno	Scrutinio I quad.
Mod.282/UD	Docente sostegno	Scrutinio I quad.
Riunione fine primo quad.	Docente sostegno	Febbraio
Mod.252h/UD	Docente sostegno	Febbraio
Riunione quinte	Docente sostegno classi quinte	Maggio
Documenti allegato riservato classi quinte (griglie di valutazione, prove di esame, ecc)	Docente sostegno classi quinte	Maggio
Mod.159/UD	Docente sostegno classi quinte	Maggio
Mod.143/UD	Docenti di materia	Maggio
Verifica obiettivi PEI ICF in piattaforma	Docente sostegno	Giugno
Mod.158/UD	Docente sostegno	Scrutinio fine anno
Mod.283/UD	Docente sostegno	Scrutinio fine anno
Relazioni finali progetti, registro attività, Mod.174/UD	Docente sostegno progetti	Giugno
Attestato credito formativo (solo per studenti con PEI differenziato)	Docente sostegno classi quinte	Fine esame di stato

INFORMAZIONI UTILI

Tutti i modelli sono scaricabili dal sito della scuola <u>www.carloportamilano.edu.it</u> alla sezione PTOF/PAI-BES/Modulistica.

I documenti devono essere consegnati dall'insegnante di sostegno al docente con Funzione strumentale a seconda delle indicazioni date nel corso dell'anno scolastico.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



PICCOLO GLOSSARIO

È parso opportuno dedicare una parte della guida alla spiegazione di alcuni termini e/o sigle che frequentemente il docente di sostegno incontra nel proprio lavoro. Tutto il glossario è stato articolato a partire dal concetto di inclusione. Ormai infatti tutto il lavoro degli insegnanti e specialmente degli insegnanti di sostegno, non si struttura più per il raggiungimento dell'integrazione dell'alunno. Ha invece il compito più nobile e complesso di attuare quotidianamente un processo educativo inclusivo.

L'Integrazione: è una situazione. Ha un approccio compensatorio, ovvero si riferisce esclusivamente all'ambito educativo. Guarda al singolo, nel senso che prima interviene sul soggetto diversamente abile e poi sul contesto. Incrementa una risposta specialistica.

L'Inclusione: è un processo, che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica. Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità. Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. Trasforma la risposta specialistica in ordinaria.

PEI

COSA E' - Il **P.E.I.** (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per lo studente con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.

Il PEI di cui all'articolo 12 comma 5 della Legge 104, come modificato dal Decreto Legislativo n.96 del 7/08/2019:

- a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione;
- b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

- d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei *percorsi per le competenze trasversali* e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale;
- g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

CHI LO FA - Il P.E.I. è redatto congiuntamente dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, è perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per lo studente con disabilità, non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.

La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

COSA CONTIENE - Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità dello studente. Si riferisce alla programmazione della classe nel rispetto delle specifiche competenze.

Il PEI prende in considerazione:

- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni;
- le attività proposte;
- i metodi ritenuti più idonei;
- i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare;
- i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento;
- l'indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell'extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi;
- le forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



A COSA SERVE - Il P.E.I. dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno con disabilità, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.

PEI SU BASE ICF

A partire dal 1º gennaio 2019, il PEI deve essere redatto tenendo conto della classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità. Tramite l'ICF è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle strutture dell'organismo umano, sia a livello dell'attività di una persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita. L'ICF si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, derivante dall'integrazione del modello "medico" e quello "sociale". Il primo vede la disabilità causata direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura oppure all'adattamento da parte della persona. Secondo il modello sociale, invece, la disabilità è riferita anche al contesto sociale in cui l'individuo vive. Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro completo e funzionale dell'alunno disabile sia a livello scolastico che extra scolastico tenendo conto delle funzioni e strutture corporee, dell'attività e partecipazione del disabile.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale sono sostituti dal Profilo di Funzionamento, che dovrà fissare criteri, contenuti e modalità di redazione secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). È redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- b) almeno una delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della rabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualifica professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza;
- c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritta la studentessa o lo studente.
- Il Profilo di funzionamento rappresenta il documento propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), stabilisce le competenze professionali, le diverse misure da adottare per il sostegno e le risorse strutturali necessarie per





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



l'inclusione scolastica. Viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in "presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

Il Progetto individuale è previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Il Progetto è **r**edatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest'ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.

Nell'ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l'Ente locale.

Il Progetto Individuale comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Qui di seguito vengono riportati tutti i **gruppi** che lavorano in ambito scolastico (a più livelli) per l'inclusione.

GLIR

Sono i **gruppi di lavoro inter-istituzionali regionali** (GLIR) e sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Le funzioni svolte dal GLIR sono:





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

GIT

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT è:

- è composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;
- è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

Per quanto riguarda i compiti, il GIT:

- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole:
- nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF;
- nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica;
- nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
- svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Evidenziamo che in seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare all'USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola.

Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

GLI

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- eventualmente da personale ATA;
- da specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'ambito dell'inclusione scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



GLHO

I **Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione** dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione scolastica.

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:

- genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:

- unità di valutazione multidisciplinare;
- un rappresentante designato dall'Ente Locale.

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:

- definizione del PEI;
- verifica del processo di inclusione;
- quantificazione delle ore di sostegno;
- quantificazione delle altre misure di sostegno.

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento.

Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta, maggiori oneri di personale.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



PAI

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per l'inclusione (PAI) che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il PAI è un documento che inquadra lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.

A COSA SERVE - Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'anno scolastico successivo.

Il PAI ha lo scopo di:

- garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico della comunità scolastica;
- garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico;
- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.

PCTO

Per l'attivazione di **Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento** (PCTO) si seguono le linee guida del Ministero, che hanno l'obiettivo di "accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente, attraverso lo sviluppo del grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane dotate di conoscenze e competenze professionali in linea con le esigenze del mercato del lavoro". Il PCTO ha l'obiettivo di fornire le basi per favorire il successo scolastico e l'orientamento in ambito lavorativo, attraverso conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze e creare una figura professionale in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi professionali (Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera). A seconda dell'indirizzo scelto e dei requisiti posseduti, dalla classe seconda in poi, gli studenti vengono inseriti in strutture ricettive idonee ad accoglierli (Alberghi, Ristoranti, Bar/Caffetterie, Torrefazioni, Pasticcerie, Supermercati Ipermercati), in parte in orario curricolare e in parte in orario extracurricolare.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



FAQ

1. Qual è la differenza tra PEI con programmazione per obiettivi differenziati o obiettivi minimi?

La **Programmazione per obiettivi minimi** (semplificata o ridotta) è riconducibile ai programmi ministeriali: gli obiettivi didattici sono minimi, ma sempre riconducibili a quelli della classe (art.15 comma 3 O.M.90 del 21 05 2001).

In questo caso è possibile prevedere:

- 1) Un **programma minimo**, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline.
- 2) Un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/94).

La **Programmazione per obiettivi differenziati** non è riconducibile ai programmi ministeriali e consiste in un piano di lavoro stilato da ogni docente del consiglio di classe per ogni singola materia sulla base del PEI. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI.

Chi segue una programmazione per obiettivi minimi consegue regolare diploma di stato, mentre chi segue una programmazione per obiettivi differenziati consegue un attestato delle competenze utilizzabile come credito formativo.

E sempre possibile il passaggio da una programmazione all'altra.

2. Quando l'alunno è assente, devo comunque essere presente in classe?

Si, il docente di sostegno è assegnato alla classe e interviene in tutte le attività del cdc.

3. Verifiche:

chi le prepara e chi le corregge?

La predisposizione, la correzione e la valutazione delle verifiche **deve** essere sempre condivisa: il docente di sostegno e il docente curricolare concordano di volta in volta le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove.

Presenza docente sostegno

Si, l'insegnante di sostegno svolge la propria funzione (di supporto, mediazione, ecc...) anche durante le verifiche: a questo proposito si ricorda che, all'interno di un'ottica di collaborazione, è bene concordare con i docenti curricolari che le verifiche si effettuino durante le ore in cui è prevista la presenza dell'insegnante di sostegno.

Quali comportamenti adottare

Fa parte dei compiti dell'insegnante di sostegno, quando ce ne fosse la necessità, leggere e spiegare la consegna e chiarire eventuali dubbi. Il docente, in accordo con il collega curricolare, qualora l'alunno ne avesse bisogno, può sedere accanto allo studente. Altresì, nel rispetto della contitolarità ed essendo di sostegno alla classe, può girare tra i banchi.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



4. Posso uscire dall'aula con il mio studente?

NO, uno degli obiettivi principali dell'intervento di sostegno è promuovere l'inclusione. Tuttavia, nel caso di alunni che mostrino, per ragioni fisiologiche o di contenimento di ansia e/o stress, la necessità di uscire per un certo periodo dall'aula, è possibile accompagnarli e stare con loro fuori.

5. Se sono assente, oltre che alla segreteria, devo comunicarlo anche alle funzioni strumentali?

SI, in caso di assenza è necessario comunicarlo tempestivamente alla segreteria, contestualmente è fatta richiesta di comunicarlo, anche attraverso un breve messaggio, alle F.S.

6. Se non conosco una materia in cui sono presente, cosa faccio?

La presenza dell'insegnante di sostegno, stabilita dall'intero cdc, risponde alle necessità didattiche dello studente e non al percorso di studi dell'insegnante. In caso di presenza in discipline poco conosciute, l'insegnante di sostegno concorderà con il collega curricolare la modalità di intervento più efficace.

7. Mi devo occupare anche degli altri ragazzi della classe?

SI, come già detto sopra il docente di sostegno è assegnato alla classe e interviene in tutte le attività della stessa.

8. Se ho un ragazzo in quinta, sarò presente agli esami di stato?

La legge 104/1992 prevede che gli alunni con disabilità sostengano prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico con l'uso di ausili loro necessari e possano essere assistiti dalle persone che li hanno seguiti durante l'anno scolastico. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può dunque avvalersi del supporto dei docenti di sostegno. Il docente di sostegno viene nominato dal presidente della commissione d'esame sulla base delle indicazioni del documento di classe (documento del 15 maggio), acquisito il parere della commissione.

